



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

555/VI/SD

Roma, data del protocollo

All.: n. 1

OGGETTO: Utilizzo dei *social network* e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.
Comunicazione e pubblicazione di riprese fotografiche, audio e video, riguardanti specifiche attività di polizia. -

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

La recente diffusione attraverso canali *social* di riprese video e audio effettuate da operatori della Polizia di Stato in occasione di interventi, rende necessario richiamare le linee di indirizzo concernenti l'utilizzo delle piattaforme digitali e dei *social media* da parte del personale di polizia, impartite con la nota di prot. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19, del 24 ottobre 2019 (che si allega per pronta consultazione).

Nello specifico, si rammenta che gli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione alle delicate funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone nell'utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei *social media* una rigorosa disciplina comportamentale, che – proprio con riferimento agli episodi evidenziati – si concretizza principalmente nel dovere di «... non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione ovvero alla privacy di terze persone...»¹, cui si aggiunge il dovere di «... interagire nel web tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione... in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocado o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all'immagine e imparzialità della Polizia di Stato...»².

Si raccomanda, pertanto, di sensibilizzare il dipendente personale di polizia affinché utilizzi consapevolmente e con accortezza le piattaforme di messaggistica e i *social media*, richiamando in particolare la necessità della stretta osservanza dei suesposti doveri di riserbo e continenza.

Doveri la cui violazione – in aggiunta ai riflessi negativi sull'immagine pubblica della Polizia di Stato – comporta oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità

¹ V. pag. 6 della Circolare allegata.

² V. pag. 7 della Circolare allegata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

penali, correlate all'eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine e del segreto d'ufficio.

Va, al riguardo, precisato che la ripresa video di un'attività di servizio deve ritenersi parte integrante della relazione di servizio, dell'annotazione dell'attività compiuta ovvero dello specifico atto di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l'applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela del segreto.

Pertanto, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili) coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con l'irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza (come peraltro accaduto di recente) e la correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. L'illecito trattamento di dati personali potrebbe, infine, essere oggetto di azione risarcitoria sul piano civile.

Pertanto, nei casi in cui sia necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio-video di specifiche attività di polizia (ad es. in occasione della commissione di reati o di turbamento dell'ordine pubblico) gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati (es. *smartphone*) quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati (es. *body-cam*, videocamere) o gli operatori adibiti allo specifico servizio (ad es. il personale della Polizia scientifica), con la precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari.

In tali casi, le riprese fotografiche e audio-video effettuate per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall'ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale.

Le SS.LL. provvederanno a impartire precise disposizioni in merito, richiedendo altresì ai Dirigenti/Funzionari responsabili degli uffici operativi e degli uffici distaccati di ribadire in apposite riunioni quanto rappresentato, al fine della necessaria attività formativa del personale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

6 CAST

2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Elenco indirizzi:

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA
REPUBBLICA»

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI
DEPUTATI»

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»

ROMA

SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA
SCIENTIFICA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

LORO SEDI

SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI
STATO

LA SPEZIA

SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI
STATO

NAPOLI

SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI
CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

SIG. DIRIGENTE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI

SENIGALLIA

SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI E INTERREGIONALI
V.E.C.A.

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO

LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI DEI S.I.S.C.O.

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza:

SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

SEDE

UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA

ROMA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE
PATRIMONIALE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

SEDE

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

ROMA

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

ROMA

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19

Roma, 24 ottobre 2019

OGGETTO: Utilizzo dei *social network* e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.

- | | |
|---|------------------|
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | <u>LORO SEDI</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | <u>ROMA</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA
"VATICANO" | <u>ROMA</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA
"SENATO DELLA REPUBBLICA" | <u>ROMA</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA
"CAMERA DEI DEPUTATI" | <u>ROMA</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO CHIGI" | <u>ROMA</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA
"VIMINALE" | <u>SEDE</u> |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | <u>PALERMO</u> |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA STRADALE | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NETTUNO</u>

Recentemente sono stati registrati episodi in cui operatori della Polizia di Stato, attraverso l'utilizzo di *social network* o di applicazioni di messaggistica (ad esempio "WhatsApp"), si sono resi autori di esternazioni, spesso accompagnate da video, audio e foto, dal contenuto inappropriato e, in taluni casi, con profili di natura penale e/o disciplinare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alcuni poliziotti hanno anche pubblicato sui suddetti mezzi di comunicazione, attraverso la propria identità digitale, affermazioni sul proprio lavoro, foto in uniforme, spesso con armi di ordinanza, con indicazioni della sede di servizio o di residenza, nonché con le proprie generalità.

Al riguardo, si sottolinea innanzitutto che l'attività di polizia impone il massimo riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, oltre che alla propria ed a quella dei colleghi.

Sul tema è bene prendere le mosse dalla normativa Costituzionale (artt. 3, 15 e 21).

È indubbio che la libertà di corrispondenza e di comunicazione nonché il principio di uguaglianza, per consolidata e antica giurisprudenza costituzionale, possono subire delle limitazioni in casi particolari, che, lungi dallo snaturarne il contenuto di diritto assoluto, fondamentale e inalienabile nel nostro ordinamento, ne rafforzano invece la *ratio*.

Infatti, corollario del principio di uguaglianza ⁽¹⁾ è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni simili ed in maniera diversa situazioni differenti, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate.

Orbene è pacifico che l'appartenente alla Polizia di Stato, rispetto alla generalità dei cittadini e anche agli altri pubblici dipendenti, è assoggettato ad un regime giuridico peculiare, in considerazione dei delicati compiti istituzionali (parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 44192/2016 sez. IV).

Questa specifica disciplina giuridica ⁽²⁾, prevista da fonti normative o di natura provvedimentale, richiede tra l'altro all'operatore della Polizia di Stato l'obbligo di

¹ Quindi si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche (sent. della Corte Costituzionale, n. 340 del 2004).

² In particolare:

art. 68 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione;

l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modifiche e integrazioni, dispone, tra l'altro, che "Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato" quello di "non designare l'Amministrazione e i suoi appartenenti";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

mantenere, in servizio e fuori dal servizio, un comportamento idoneo a non creare disdoro o imbarazzo all'Amministrazione.

Si soggiunge, a tal proposito, che il comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* - stabilisce, tra l'altro, che *"il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione"*.

Peraltro, ogni singolo poliziotto gode presso l'opinione pubblica di una considerazione sociale, culturale e istituzionale connotata alla funzione svolta che lo caratterizza, in via continuativa, come appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; pertanto, la sua immagine di poliziotto è prevalente rispetto a quella come privato cittadino.

Tale peculiarità, propria dell'appartenente della Polizia di Stato, giustifica e impone ai medesimi di tenere un maggiore riserbo e una particolare cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni anche di taglio critico, specie in ordine ai fatti che interessano l'opinione pubblica.

L'utilizzo dei social è dunque caratterizzato, oltre che dai limiti formali di cui si è detto, anche dai principi deontologici che connotano una categoria peculiare di dipendenti pubblici posta al servizio della Nazione, delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, per la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti ed il controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, dei provvedimenti delle Autorità.

Atteso, come anzidetto, l'inevitabile rischio di commistione tra sfera privata e ruolo istituzionale, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti ad un *"riserbo"* indirizzato a garantire l'imparzialità, la dignità e l'esemplare svolgimento delle

l'art. 13 del menzionato D.P.R. 782/1985 prescrive che "Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile", (quindi anche nel web) "operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni";

l'art. 34 del D.P.R. 782/1985 impone al personale della Polizia di Stato la "più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio" nonché il divieto di "fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

funzioni che l'ordinamento demanda agli stessi, al di là delle proprie opinioni personali.

D'altronde anche l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), benché riconosca ad ogni persona la libertà di espressione, prevede al secondo comma che *"l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati..."*.

Pertanto, lo *status* giuridico rivestito da tutti gli appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato richiede un comportamento ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni sui *"social forum on line"*, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione svolta.

Si fa presente, nel contempo, che gli strumenti social, sebbene l'utente possa aver impostato specifiche restrizioni rispetto ai profili di *privacy*, non garantiscono la riservatezza della comunicazione e la possibilità di limitare con sicurezza i destinatari del messaggio.

A ciò occorre aggiungere come sia estremamente difficile rimuovere nel web in modo definitivo i *post*, le fotografie ovvero i video; infatti, la mera cancellazione degli *account* dei *social network* o l'eliminazione, seppure tempestiva, dei contenuti ritenuti inappropriati non escludono la successiva loro riproposizione, potendo questi essere stati acquisiti dagli utenti esterni attraverso la realizzazione di *screenshot* o salvataggi di pagine web, a testimonianza della tendenziale permanenza delle risorse una volta inserite in rete.

È di tutta evidenza, quindi, l'importanza del mantenimento della prudenza in un luogo privo di confini delimitati quale è l' *"universo on line"*, dove l'indiscriminato accesso rischierebbe di rendere di dominio pubblico notizie che per loro natura dovrebbero essere circoscritte ad un numero di persone limitato in virtù delle peculiari funzioni.

Si precisa, nell'occasione, che la pubblicazione di testi, immagini o qualsiasi altra manifestazione audio/videografica attinenti all'attività di servizio (passata, in corso o futura) in seno a spazi telematici anche in parte sottratti al pieno dominio dell'utente (incluse, dunque, molte applicazioni di messaggistica), espone le suddette attività a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

seri rischi, tra cui quello di compromissione dell'efficacia e della sicurezza dei servizi, oltre a collidere con gli obblighi di mantenimento del segreto dell'ufficio. Ciò vale a maggior ragione laddove nelle informazioni e nei dati di cui sopra siano coinvolti terzi, ove il doveroso rispetto della loro riservatezza è tutelato anche da una rigorosa specifica normativa, che prevede in caso di inosservanza ingenti sanzioni amministrative pecuniarie.

In ogni caso, ciascun appartenente alla Polizia di Stato ben può esprimere opinioni ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni in modo da tenere un comportamento improntato a *"correttezza, imparzialità e cortesia"* in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 782/1985.

Infatti, le suddette esternazioni, tra cui un messaggio apparentemente innocuo o un *like* espresso in corrispondenza di un *post* recante commenti su fatti o personaggi balzati agli onori della cronaca, possono essere travisate e amplificarsi a dismisura nonché offrire a terzi una percezione dissonante o addirittura contraria ai valori rappresentati dalla divisa, determinando nocimento all'immagine di questa Amministrazione, in quanto potrebbero instillare nell'opinione pubblica l'idea che determinate condotte o giudizi appartengano alla Polizia di Stato.

Lo *status* di poliziotto rende opportuna, altresì, una riflessione sull'importanza di non diffondere, sui social network, notizie attinenti alla propria persona e al proprio *entourage* innanzitutto familiare (es. generalità, residenza, etc.), poiché i dati forniti telematicamente potrebbero essere utilizzati in modo improprio da terzi.

Appare, pertanto, opportuno ribadire che ogni operatore di polizia, in ossequio ai doveri prescritti dalla attuale disciplina ordinamentale, deve:

- non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocimento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione ovvero alla privacy di terze persone ⁽³⁾;
- interagire nel *web* - anche attraverso la partecipazione a gruppi, *chat*, *forum* - tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei

³ La normativa sulla *privacy* impone stringenti limiti nonché divieti e prevede gravi responsabilità anche di ordine patrimoniale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione, in linea con i doveri discendenti dal giuramento di fedeltà alla Repubblica, in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocado o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all'immagine e imparzialità della Polizia di Stato;

- usare, pertanto, massimo equilibrio, cautela e attenzione nella partecipazione a discussioni su *forum* presenti sul *web*.

Va precisato, infine, che la pubblicazione di proprie foto in divisa o di altri elementi chiaramente distintivi (ad esempio l'arma di servizio), con l'indicazione delle proprie generalità, del luogo di residenza o di servizio e simili informazioni è quanto mai inopportuna, anche in assenza di rilevanza penale, dal momento che potrebbe prestarsi a usi distorti o impropri ad opera di altri soggetti, con eventuali conseguenti rischi anche per la sicurezza personale degli operatori o dei colleghi nonché del loro nucleo familiare.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare il proprio personale su quanto sopra esposto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

f. Gabrielli